



NUOVO STATUTO DEL “FONDO CAPITALE DI RISCHIO POR FESR I.3 LAZIO 2007/2013”

TITOLO I – SCOPO E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO

1.1. Scopo del FONDO

Scopo del fondo capitale di rischio POR FESR I.3 Lazio - 2007/2013 (in seguito anche “FONDO”) è contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali e segnatamente favorire lo sviluppo del mercato del capitale di rischio per le operazioni nelle piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione Lazio (in seguito IMPRESE TARGET) mediante il co-investimento diretto, insieme a terzi investitori privati (di seguito indicati per brevità come “COINVESTITORI”) che siano indipendenti rispetto alle IMPRESE TARGET, ai sensi della normativa delle “parti correlate” di cui all’art. 2391- bis del codice civile, in strumenti finanziari di equity e quasi-equity.

Tale finalità rientra nell’obiettivo specifico n. 7.2.3 del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (Decisione CCI 2007 IT 16 UNS 001 del 13/7/2007), come declinato nell’attività Asse I Attività 3 “Sviluppo dell’impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI” del Programma Operativo cofinanziato dal FESR nell’ambito dell’obiettivo comunitario “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013 (Decisione C(2007) 4584 del 02/10/2007 e ss. mm. e ii., di seguito POR FESR) e ulteriormente precisato nelle “Modalità attuative” dell’attività, di cui lo Statuto costituisce parte integrante.

A seguito delle ricerche di mercato e delle esplorazioni effettuate mediante procedura di evidenza pubblica, si è scelto di definire uno specifico regime di aiuto che è stato notificato alla Commissione Europea ai sensi dei Reg. (CE) 659/1999 e 794/2004 e ss.mm.ii. la quale lo ha identificato con il N. 722/09 ed autorizzato con la propria Decisione C(2010) 6068 del 01.09.2010, poi modificato con Decisione C(2011)1654 del 10.3.2011 (SA. 32525) con riguardo solo all’importo massimo di investimento, aumentato a € 2,5 milioni.

Poiché la validità degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (GUUE C 194/02 del 18/8/06 in seguito anche gli “ORIENTAMENTI”), sulla quale si sono basate le summenzionate decisioni della Commissione, è terminata il 31/12/2014 e le disponibilità del fondo non si sono esaurite a quella data la Regione Lazio ha adottato il Nuovo STATUTO ai sensi del Regolamento /UE) n. 651/2014 (in seguito “Nuovo GBER”), da applicarsi alle operazioni da deliberare a partire dal 01/01/2015.

Il FONDO rispetta, inoltre, tutte le norme pertinenti in materia di Fondi strutturali ed in particolare il Reg. CE n. 1080/2006, il Reg. CE n. 1083/2006 il Reg. CE n. 1828/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Il FONDO opera in modo sussidiario e complementare rispetto ai COINVESTITORI, la cui presenza, necessaria per deliberare ed attuare le singole operazioni di investimento nelle IMPRESE TARGET, assicura, unitamente ai membri indipendenti dell’Organismo Deliberante, professionisti esperti nel settore degli investimenti in capitale di rischio selezionati con procedura aperta e non discriminatoria e remunerati prevalentemente in base ai risultati finanziari del FONDO, che il FONDO adotti delle scelte d’investimento basate su criteri commerciali e con un orientamento al profitto.

1.2. Imprese target

Gli investimenti del FONDO riguardano esclusivamente piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria indicata nell'Allegato I del Nuovo GBER (in seguito PMI) che sono:

1. economicamente e finanziariamente sane, escludendo quindi le PMI in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18 del Nuovo GBER; e
2. ammissibili ai sensi dell'art. 21 punto 5 del Nuovo GBER e quindi sono PMI che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. non hanno operato in alcun mercato;
 - b. operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
 - c. necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Le IMPRESE TARGET possono operare, o prevedere di operare, in tutti i settori di attività della classificazione ATECO 2007 con esclusione dei seguenti:

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

B - Estrazione di minerali da cave e miniere

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

H - Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 - 49.39 - 49.42 - 52.21 - 53)

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

K - Attività finanziarie e assicurative

L - Attività immobiliari

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (limitatamente ai codici 77 e 79.11)

O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

P - Istruzione

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Sono altresì escluse le IMPRESE TARGET operanti, o che intendono operare, nei settori ritenuti sensibili dalla vigente normativa comunitaria:

- industria siderurgica
- fibre sintetiche (relativamente alle produzioni individuate dall'Allegato II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08));
- costruzioni navali (secondo la definizione di cui all'art. 2 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06));
- industria carbonifera.

Nonché eventuali nuovi settori oggetto di future esclusioni da parte della Normativa Comunitaria applicabile.

Sono inoltre escluse le PMI operanti, o che intendono operare, nel settore della pornografia, del gioco di azzardo e degli armamenti, dove per queste ultime si intendono quelle iscritte al registro nazionale di cui all'art. 3 della Legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, ovvero operanti nei settori di cui ai codici 25.40 (fabbricazione di armi e munizioni), 30.30.02 (fabbricazione di missili balistici) e 30.40 (fabbricazione di veicoli militari da combattimento) della Classificazione ATECO 2007, salvo il caso di progetti di riconversione da settori militari a settori civili

tecnologicamente avanzati come meglio specificato nella Determinazione della Regione Lazio C0307 del 12.02.10.

La Direzione Regionale che gestisce l'attività I.3 del POR FESR 2007-13 Lazio, di concerto con l'Autorità di Gestione e su segnalazione dei membri dagli stessi designati nel Nucleo di Valutazione, può, inoltre, escludere motivatamente ulteriori settori o tipologie di iniziative imprenditoriali, in tal caso LAZIO INNOVA provvede a darne adeguata pubblicità a tutti i soggetti terzi.

1.3. Tipologie di investimento del FONDO

Il FONDO è destinato a finanziare le PMI ammissibili come definite nell'art. 1.2 che precede.

Le ricadute economiche ed occupazionali dei progetti imprenditoriali oggetto dell'investimento del FONDO devono riguardare sedi operative ubicate nella Regione Lazio.

Sono esclusi interventi che consistano in meri finanziamenti delle passività e che prevedono un incremento della posizione debitoria della società per il finanziamento dell'operazione (cd. buy out).

Il FONDO su ogni singola operazione, unitamente e nelle medesime proporzioni dei COINVESTITORI, deve fornire i finanziamenti complessivi a favore delle PMI sotto forma di:

- strumenti di equity, ovvero l'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza (anche attraverso costituzione di patrimoni destinati e/o sottoscrizione di particolari categorie di azioni dotate di particolari diritti/obblighi);
- strumenti di quasi-equity, ovvero la sottoscrizione di strumenti ibridi, subordinati agli altri strumenti di debito dell'impresa target, che destinino risorse finanziarie a medio lungo termine all'impresa il cui rendimento sia connesso principalmente all'andamento aziendale ed il cui rimborso non sia garantito in caso di cattivo andamento delle imprese (quali ad esempio i prestiti convertibili).

Sono esclusi finanziamenti sotto forma di strumenti di debito.

1.4. Vincoli di investimento

Il singolo apporto del FONDO, unitamente a quello dei COINVESTITORI e nelle medesime proporzioni, deve rispettare i seguenti limiti, da intendersi cumulativi:

- la partecipazione diretta acquisita (Equity) non può superare il 49,9% del capitale sociale dell'IMPRESA TARGET anche considerando la trasformazione in equity, ancorchè eventuale, di altri strumenti di investimento;
- l'acquisizione della partecipazione diretta (Equity) e gli altri strumenti finanziari di quasi equity devono incrementare i mezzi finanziari dell'IMPRESA TARGET ovvero non devono avvenire mediante l'acquisto di azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi;
- il finanziamento complessivo ad ogni singola IMPRESA TARGET (inteso sia come la sommatoria degli strumenti di equity e di quasi equity che la sommatoria dell'investimento del FONDO e del COINVESTITORE) non può superare l'ammontare di € 2,5 milioni; possono essere previsti ulteriori investimenti nell'impresa target solo alle condizioni di cui al punto 6 dell'art. 21 del Nuovo GBER;
- il tempo massimo dell'intervento, a prescindere dallo strumento utilizzato, non può essere superiore a 5 anni, potendo prevedere un eventuale "grace period" fino ad un massimo di 3 anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione.

La soglia minima di investimento del fondo è di 200.000,00 euro per ciascuna Impresa Target. Nel caso in cui l'Impresa Target, anche costituenda, rientri nella categoria di cui all'art. 21 punto 5 lettera a) il Fondo può investire anche con importo inferiore a 200.000,00 ma comunque superiore a € 50.000,00 qualora sia presentata una proposta di investimento volta a studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale di prodotto o servizio ancora non esistente.

1.5. Criteri di priorità

Gli investimenti del FONDO privilegiano, attraverso i meccanismi previsti all'art. 2.3 quelli che:

- a) riguardano IMPRESE TARGET operanti, o che intendono operare, negli ambiti settoriali ritenuti strategici per lo sviluppo regionale dalla Regione Lazio, ovvero:

1. aerospaziale;
 2. chimico farmaceutico;
 3. bioscienze e biotecnologie;
 4. economia del mare;
 5. energetico;
 6. ICT – audiovisivo;
 7. economia del turismo e dei servizi culturali;
- b) riguardano progetti imprenditoriali derivanti dai risultati di progetti finanziati nell’ambito dell’attività I.1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologici” del POR FESR Regione Lazio;
- c) riguardano IMPRESE TARGET che, alla data di presentazione della domanda, siano detentrici di un brevetto, di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio oppure abbiano avviato un negoziato per una loro partecipazione al capitale di rischio o abbiano avviato rapporti contrattuali di partenariato (ovvero accordi in cui siano previsti attività ed oneri reciproci per le parti) connessi al Business Plan presentato, con uno o più dei seguenti partner:
1. Università e Centri di Ricerca;
 2. Business Angels, ovvero investitori informali individuabili in persone fisiche e giuridiche, accreditati o in fase di accreditamento presso la rete IBAN (Italian Business Angels Network);
 3. Aziende anche di medie o grandi dimensioni intenzionate a favorire operazioni di spin-off localizzati nel Lazio;
 4. Investitori istituzionali;
- d) prevedono un incremento occupazionale significativo, in particolare laddove sia previsto il coinvolgimento di almeno il 50% di donne/soggetti svantaggiati;
- e) nel caso di PMI di cui all’art. 21 punto 5 lettera c) del Nuovo GBER, siano anche finalizzati alla crescita dimensionale attraverso aggregazioni con altre imprese (anche favorendo il ricambio generazionale);
- f) prevedono processi di riconversione da settori militari a settori civili.

Inoltre il FONDO privilegia le PMI che nascono da spin-out di altre imprese e/o da spin-off di organismi di ricerca (nel senso più ampio), anche in connessione con altri strumenti finanziari agevolativi presenti nel medesimo Asse del POR 2007/2013 Regione Lazio.

1.6. Cumulo

Al FONDO si applicano i seguenti vincoli relativi al cumulo previsti dall’art. 3.9 dei Nuovi Orientamenti.

Gli aiuti al finanziamento del rischio possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato. Quando tali finanziamenti dell’Unione si combinano con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile dell’UE.

1.7. Durata del FONDO

La durata del FONDO è fissata in 11 anni, con termine previsto entro la data del 31/12/2021 con eventuale “grace period”.

In questo arco temporale sono distinti due sottoperiodi relativi alle due fasi operative, definiti rispettivamente investment period e divestment period, delle seguenti durate:

- investment period: il termine per le erogazioni entro il 31 dicembre 2016; il termine per le delibere di impegno dei fondi il termine è fissato il 30 settembre 2016, salvo eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione del POR 2007/2013 in considerazione dei tempi necessari per predisporre la dichiarazione di chiusura;
- divestment period: 5 anni (con termine il 31/12/2021) salvo proroghe per eventuali “grace period” necessari per la dismissione dei residui strumenti finanziari in portafoglio.

TITOLO II – PROMOZIONE E RAPPORTI CON I COINVESTITORI

2.1. Elenco dei potenziali COINVESTITORI

LAZIO INNOVA si attiva, attraverso procedure adeguatamente pubblicizzate, trasparenti e non discriminatorie, per la ricerca dei COINVESTITORI interessati ad investire insieme al FONDO. Gli Organismi di Ricerca, come definiti al capitolo 3 della Comunicazione della Commissione sulla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/4 del 30/12/2006 e ss. mm. e ii.), ed altri investitori pubblici o pubblici-privati non in grado di dimostrare di operare in conformità al principio dell’investitore privato di cui al punto 3.2 degli ORIENTAMENTI non sono considerati COINVESTITORI.

A tale scopo l’Organismo Deliberante su proposta di LAZIO INNOVA approva tutta la necessaria documentazione, ed in particolare, la seguente:

- un invito a manifestare interesse per l’adesione quale COINVESTITORI, contenente i requisiti per l’ammissione (soggettivi, oggettivi, professionali, etc....);
- la modulistica per manifestare l’interesse da parte dei COINVESTITORI rispetto all’Invito;
- eventuali schemi generali di Accordo Quadro di Finanziamento tra LAZIO INNOVA ed i COINVESTITORI che predefiniscono in dettaglio, nei limiti previsti dal presente Statuto, le modalità di collaborazione ed i rispettivi obblighi e responsabilità cui le parti si attengono nelle varie fasi delle operazioni congiunte.

La selezione dei COINVESTITORI da parte di LAZIO INNOVA è basata sul possesso dei requisiti formali previsti dalla relativa procedura di evidenza pubblica (avviso pubblico aperto) ed avviene previa ricezione di Manifestazioni di Interesse conformi al modello previsto nell’Invito e dei seguenti allegati:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei dati camerali della Società e del possesso dei requisiti dei propri esponenti ai sensi della L. 575/65;
- dichiarazione dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in capitale di rischio.

I soggetti di diritto pubblico sono esentati dalla presentazione degli allegati. Gli investitori finanziari con una massa gestita pari ad almeno 10 milioni di Euro, le imprese con almeno 250 dipendenti e i business angels (B.A.) già “soci aderenti” alla "Associazione Italiana degli Investitori Informali in Rete - Italian Business Angels Network Association " - I.B.A.N.” o ad altre Associazioni aderenti all’EBAN - European Business Angels Network, sono esentati dalla produzione del secondo allegato.

I COINVESTITORI in possesso di detti requisiti sono inseriti in un Elenco ufficiale, anche articolato in sezioni (settori e range di investimento di interesse), accessibile online da parte delle IMPRESE TARGET interessate.

La presentazione delle manifestazioni di interesse e la relativa selezione da parte di LAZIO INNOVA, rimane aperta fino all’esaurimento delle risorse del FONDO.

2.2. Promozione del FONDO

LAZIO INNOVA può supportare le IMPRESE TARGET interessate nella ricerca dei COINVESTITORI, indicando alle imprese i COINVESTITORI da contattare tra quelli iscritti nell’Elenco, sulla base di criteri concordati e condivisi con questi ultimi.

Più in generale i COINVESTITORI iscritti nell'Elenco possono essere coinvolti nel definire le modalità più efficaci per la promozione del FONDO, affidata alla LAZIO INNOVA, verso le potenziali IMPRESE TARGET.

LAZIO INNOVA utilizza il più ampio numero di azioni per la ricerca di potenziali COINVESTITORI e di imprese target di interesse per il FONDO, avvalendosi sia dei canali di comunicazione volti a stimolare l'interesse delle imprese verso l'iniziativa, sia dei canali preferenziali a disposizione dei COINVESTITORI stessi.

In particolare LAZIO INNOVA, quale società della Regione Lazio dedicata all'innovazione, mette a disposizione del FONDO nella fase di promozione verso le aziende, il mondo accademico e della ricerca e gli investitori, la propria estesa rete relazionale costruita nella sua lunga attività di gestione di fondi e progetti pubblici, che comprende le imprese, grandi e piccole, dei 3 distretti tecnologici da essa gestiti, i parchi tecnologici del Lazio e le imprese che gli stessi supportano, le realtà del mondo accademico e della ricerca con cui esistono solidi rapporti di collaborazione sia a seguito di bandi di finanziamento gestiti sia per la collaborazione su progetti strutturali di trasferimento tecnologico attraverso start-up e spin-off.

Inoltre LAZIO INNOVA, in quanto operatore di capitale di rischio, può attivare il proprio network di conoscenze in tale mercato per attrarre interesse e stimolare una adeguata risposta da parte degli operatori privati rispetto allo strumento messo a disposizione dal POR FESR.

In particolare LAZIO INNOVA, oltre a porre in essere un proprio programma strutturato di attività di sensibilizzazione ed attrazione verso tali soggetti (come meglio delineato nel Piano Operativo Pluriennale), partecipa ad iniziative di altri soggetti sul tema dell'innovazione, del venture capital, della promozione dei distretti regionali ed altre tematiche similari, per illustrare le opportunità offerte dal presente FONDO e le sue modalità operative.

LAZIO INNOVA ricerca inoltre forme di collaborazione stabili con Centri di Ricerca, Università ed altre entità simili che possano rappresentare un interessante bacino di opportunità da finanziare.

2.3. Accordi di co-finanziamento

I rapporti tra LAZIO INNOVA ed i COINVESTITORI riguardanti il FONDO sono oggetto di appositi accordi di co-finanziamento (quali, a titolo esemplificativo, contratti di investimento e/o patti parasociali e/o regolamenti di strumenti di quasi equity) stipulati tra gli stessi e LAZIO INNOVA in occasione di ciascun investimento, che disciplinano tutti gli aspetti del rapporto reciproco, entro i limiti previsti dal presente STATUTO e secondo gli eventuali schemi generali di Accordi Quadro di cui all'articolo 2.1.

Nell'ambito di tali Accordi di co-investimento con i COINVESTITORI, LAZIO INNOVA, oltre a tutte le altre pattuizioni, definisce forme strutturate di collaborazione nella fase di valutazione degli investimenti e dettaglia gli eventuali meccanismi di ripartizione asimmetrica dei rischi attenendosi alle soglie minime di seguito previste.

Le condizioni di ripartizione asimmetrica del rischio sono articolate in tre fasce:

1. rischio altissimo: con riferimento alle operazioni a favore delle imprese ammissibili di cui all'art. 21 punto 5 lettera a) del Nuovo GBER;
2. rischio elevato: con riferimento alle restanti operazioni a favore delle imprese ammissibili di cui all'art. 21 punto 5 lettera b) del Nuovo GBER;
3. rischio alto: con riferimento alle rimanenti operazioni a favore delle imprese ammissibili di cui all'art. 21 punto 5 lettera c) del Nuovo GBER.

In primo luogo tale classificazione influisce sulla ripartizione tra fonti pubbliche e private nelle singole operazioni prevedendo un apporto dei COINVESTITORI pari almeno al:

1. 30% nel caso di rischio altissimo;
2. 40% nel caso di rischio elevato;
3. 60% nel caso di rischio alto.

2.3.1. Risk mitigation

In caso di disinvestimento congiunto tra il FONDO ed i CO-INVESTITORI da cui risulti una perdita rispetto all'importo complessivamente investito dal FONDO e dai CO-INVESTITORI, ivi compresi i proventi di qualsiasi natura derivanti dagli strumenti finanziari attivati, le perdite sono ripartite in base ai limiti di cui all'art. 21 punto 13 lettera c) del Nuovo GBER, e pertanto:

1. il FONDO copre la prima perdita fino al 25% dell'importo totale dell'investimento del FONDO e dei CO-INVESTITORI;
2. dopo la copertura di cui al punto 1, il FONDO ed i CO-INVESTITORI partecipano pro-quota, in base ai rispettivi apporti in sede di investimento, nella ripartizione delle perdite.

2.3.2. Yield restriction – Serendipity bonus

In caso di disinvestimento congiunto da cui risulti un profitto, sempre inclusi anche gli altri proventi di qualsiasi natura collegati all'investimento, è previsto un premio sotto forma di una ripartizione asimmetrica dei profitti a vantaggio del COINVESTITORE.

Il premio massimo è espresso dalla seguente formula:

$$\text{Premio massimo} = PF * y; \quad \text{se } X > 0\% \rightarrow y = K/3 + K * (1 - 2^{-X} - X^{1,05}).$$

Dove:

- PF (Profitti Fondo) è la quota dei profitti che rimarrebbero, in assenza di tale premialità, a disposizione del FONDO;
- X è il TIR effettivo dell'operazione;
- K è un valore fissato nella misura dell'60% nel caso di rischio altissimo, 45% nel caso di rischio elevato e 30% nel caso di rischio alto.
- y è la percentuale dei Profitti del FONDO riconosciuta ai COINVESTITORI; in base alla formula, i valori massimi di y sono pari all'80% nel caso di rischio altissimo, al 60% nel caso di rischio elevato e 40% nel caso di rischio alto.

TITOLO III – GESTIONE DEL FONDO

3.1. Organismo di gestione

LAZIO INNOVA, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 3 del 27/02/04, è una società facente parte della rete di soggetti specializzati di cui all'art. 24 della L.R. n. 6 del 7/06/1999 della Regione Lazio, di cui è strumento di attuazione della programmazione economica del territorio laziale, ed è intermediario finanziario iscritto all'albo art.106 TUB specializzato nella gestione di fondi di capitale di rischio.

La LAZIO INNOVA è l'organismo responsabile dell'attività di gestione del FONDO e, nel rispetto delle vigenti disposizioni, può conferire deleghe specifiche a elementi interni e/o esterni alla Società in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del FONDO.

La LAZIO INNOVA è responsabile della corretta gestione del FONDO e di tutti gli adempimenti ad essa connessi, come specificati nella Convenzione e nel Piano Operativo.

LAZIO INNOVA opera in ottica di sussidiarietà e complementarietà rispetto ai COINVESTITORI, con cui collabora nella fase di valutazione degli investimenti, per stimolare la crescita del mercato degli operatori privati specializzati nel finanziamento in capitale di rischio delle fasi di Early Stage delle PMI, largamente deficitario nel Lazio.

LAZIO INNOVA sottopone le proposte di investimento e disinvestimento relative al FONDO all'Organismo Deliberante come previsto al successivo art. 3.2.

3.2. Organismo Deliberante

Le decisioni di investimento del FONDO sono prese da un Nucleo di Valutazione (di seguito anche indicato come "Organismo Deliberante"), composto da 5 membri, dei quali:

- 3 membri indipendenti dalla Regione Lazio e da LAZIO INNOVA;
- 1 membro designato dell'Autorità di Gestione della Regione Lazio;
- 1 membro designato dal Responsabile dell'Attività I.3 della Regione Lazio.

oltre a 2 membri supplenti dei membri indipendenti.

I tre membri indipendenti sono selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, tra professionisti del settore del venture capital e dell'expansion financing su PMI, con una comprovata esperienza specialistica di almeno 10 anni.

L'Organismo Deliberante è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale:

- in base all'esito della procedura di evidenza pubblica per quanto attiene ai membri indipendenti;
- su proposta degli organismi competenti della Regione Lazio per quanto attiene ai rispettivi membri.

I membri rimangono in carica per tutta la durata del FONDO. In caso di dimissioni di un membro lo stesso deve essere reintegrato rispettando le medesime procedure sopra descritte, laddove non siano previsti membri supplenti che subentrino automaticamente.

L'Organismo Deliberante si riunisce su convocazione da parte di LAZIO INNOVA, inviata almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione via fax e/o e-mail ai recapiti dei membri.

L'Organismo Deliberante è validamente costituito con la presenza, anche in audio o video conferenza, della maggioranza dei membri indipendenti e almeno uno dei due membri regionali.

Le riunioni dell'Organismo Deliberante possono altresì avvenire in forma parzialmente o totalmente telematica.

L'Organismo Deliberante assume le decisioni in ordine alle proposte di percorribilità dell'investimento (anche in fase di pre-selezione, nei casi di cui all'art. 3.3) che vengono trasmesse da LAZIO INNOVA almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero 5 giorni in caso di urgenza.

L'Organismo Deliberante si può esprimere sulle proposte di percorribilità solo laddove queste abbiano preventivamente e formalmente ricevuto una manifestazione vincolante di interesse (ancorché subordinata all'intervento del FONDO) ovvero una delibera favorevole da parte dei COINVESTITORI.

Le competenze dei membri dell'Organismo Deliberante in ordine alle delibere sulle proposte di investimento sono così suddivise:

- i membri indipendenti esprimono, a maggioranza, il proprio giudizio di merito sulla percorribilità economica, finanziaria e tecnica delle richieste trasmesse da LAZIO INNOVA, stabilendo gli importi ed il prezzo degli interventi, gli strumenti da utilizzare, le eventuali condizioni sospensive/vincolanti per il perfezionamento della delibera nonché la misura dell'eventuale ripartizione asimmetrica dei profitti tra i fondi pubblici e quelli privati. Parimenti esprimono il proprio parere, su proposta di LAZIO INNOVA, in merito ai disinvestimenti ed alle eventuali altre operazioni rilevanti attinenti gli investimenti effettuati, tenendo conto delle eventuali decisioni prese dai COINVESTITORI in merito;
- i membri nominati dall'Autorità di Gestione e dal Responsabile dell'Attività si esprimono, all'unanimità, esclusivamente sugli aspetti di legittimità degli investimenti connessi alle funzioni di controllo affidategli dall'art.60 Reg. CE 1083/2006 e dall'art. 13 del Reg. CE 1828/2006, avendo diritto di veto sulle operazioni giudicate non conformi. Essi possono inoltre sospendere le decisioni di investimento che riguardino settori o tipologie di iniziative imprenditoriali ritenute non meritevoli di sostegno pubblico segnalando tali casi alla Direzione Regionale che gestisce l'attività I.3 del POR FESR 2007-13 Lazio. Questa, di concerto con l'Autorità di Gestione, può, quindi, escludere entro 45 gg. motivatamente ulteriori settori o tipologie di iniziative imprenditoriali rispetto quanto già previsto all'art. 1.2, in tal caso LAZIO INNOVA provvede a darne adeguata pubblicità a tutti i soggetti terzi.

LAZIO INNOVA provvede a predisporre il verbale di ciascuna riunione dell'Organismo Deliberante, che deve essere firmato dai membri partecipanti entro la successiva riunione, ed a trasmettere prontamente alle imprese richiedenti ed ai COINVESTITORI la comunicazione inerente le delibere assunte.

La LAZIO INNOVA aggiorna periodicamente l'Organismo Deliberante in merito alle decisioni assunte, all'attuazione degli interventi, alla gestione del portafoglio di partecipazioni ed alla dismissione delle partecipazioni stesse.

La remunerazione dell'Organismo Deliberante deve rispettare i seguenti vincoli:

- per i membri indipendenti deve essere commisurata prevalentemente ai risultati finanziari complessivi del FONDO, a garanzia della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto del FONDO, inserendo tale previsione tra i criteri della procedura di evidenza pubblica per la loro selezione, potendo prevedere un rimborso spese di importo limitato per l'impegno connesso alla valutazione delle proposte di investimento ed alla partecipazione alle riunioni;
- per i membri nominati dall'Autorità di Gestione e dal Responsabile dell'Attività non è prevista alcuna remunerazione né rimborso spese.

3.3. Modalità di accesso al FONDO

Le IMPRESE TARGET possono accedere al FONDO attraverso apposite richieste di intervento che vengono raccolte con procedura a sportello, previa pubblicazione di Avvisi Pubblici sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito di LAZIO INNOVA, che contengono la modulistica e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della presentazione formale delle richieste, tra cui deve essere prevista (ma non obbligatoria) almeno una formale manifestazione d'interesse (ancorché inizialmente non vincolante) da parte di un investitore indipendente rispetto alla società richiedente (anche non iscritto nell'Elenco).

Qualora la manifestazione d'interesse provenga da un COINVESTITORE non iscritto nell'Elenco, LAZIO INNOVA richiede a questo di iscriversi nell'Elenco e procede alla verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento nell'Elenco stesso.

Ciascuna richiesta di intervento presentata dalle imprese (costituite o costituende) deve essere corredata da idonei documenti formali e da un business plan a 3/5 anni che contenga (indicativamente) i seguenti elementi:

- a) la storia societaria e/o dei proponenti, il know-how specifico ed i prodotti/servizi offerti;
- b) gli elementi di innovatività connessi al programma di sviluppo, anche rispetto al panorama competitivo esistente;
- c) la compagine sociale prevista;
- d) la struttura, competenze ed esperienze degli organi aziendali, sia gestionale che tecnico;
- e) il target di clienti, le strategie commerciali ed il revenue model dell'azienda;
- f) il mercato di riferimento ed il segmento in cui intende operare;
- g) i suoi principali competitors;
- h) un piano economico, patrimoniale e finanziario a 5 anni, che fornisca adeguati dettagli su:
 - o andamento del piano dei ricavi attesi;
 - o piano degli investimenti materiali/immateriali previsti;
 - o piano del personale;
 - o struttura dei costi aziendali;
 - o piano delle coperture finanziarie in equity e/o debito;
- i) le possibili opportunità di way-out per chi investe nell'azienda.

LAZIO INNOVA fa una prima analisi delle richieste presentate (pre-selezione) secondo il numero di protocollo assegnato sulla base della data di presentazione della richiesta da parte dell'impresa (anche costituenda) e nei limiti delle risorse disponibili per verificarne la coerenza con i requisiti formali previsti dal FONDO e la presenza di una idonea manifestazione d'interesse.

Nel caso la pre-selezione abbia esito positivo, LAZIO INNOVA provvede direttamente a verificare la percorribilità degli interventi - producendo una propria sintetica relazione istruttoria - in collaborazione con i COINVESTITORI.

La relazione finale di LAZIO INNOVA da sottoporre all'Organismo Deliberante, sintetizza il progetto proposto in tutti i suoi aspetti e ne evidenzia:

- a) un'ipotesi di percorribilità finanziaria (positiva/negativa);
- b) in caso di valutazione negativa, le motivazioni di non percorribilità;
- c) in caso di valutazione positiva:
 - o l'ammontare massimo dell'intervento complessivo proposto;

- gli strumenti da utilizzare e le rispettive proporzioni e condizioni economiche (quali a titolo esemplificativo: sovrapprezzo in sede di sottoscrizione per l'equity, tasso di interesse e rapporto di conversione su strumenti di quasi equity, etc);
- le eventuali condizioni a cui dovrebbe essere subordinato l'intervento;
- l'Exit Strategy prevista e le condizioni ed i criteri di ripartizione asimmetrica dei profitti a vantaggio dei COINVESTITORI.

La durata dell'iter istruttorio della LAZIO INNOVA è previsto in 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, che è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni in caso di richieste in cui il COINVESTITORE metta a disposizione di LAZIO INNOVA la propria valutazione sull'impresa target richiedente. Tale termine è interrotto in caso di richiesta formale (anche via fax e/o e-mail inviati ai riferimenti indicati nel modulo di domanda) di documentazione integrativa alle imprese o al COINVESTITORE. In ogni caso l'attività istruttorio, per inadempienza dell'IMPRESA TARGET richiedente o del COINVESTITORE, non può protrarsi per un periodo superiore a 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Superato tale termine la domanda è archiviata e la società richiedente dovrà presentare una nuova domanda. Il venir meno, per qualsivoglia motivo, della presenza del COINVESTITORE determina l'archiviazione della richiesta laddove non subentri, con comunicazione formale a LAZIO INNOVA, un nuovo COINVESTITORE entro e non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni. Resta salvo comunque il diritto dell'impresa richiedente a presentare una nuova richiesta.

Qualora, invece, nella fase di pre-selezione si verificano le seguenti casistiche:

- i. le richieste siano pervenute senza una manifestazione d'interesse di un terzo investitore indipendente, ovvero quest'ultimo non abbia presentato la richiesta per l'iscrizione nell'Elenco ovvero non abbia superato la relativa selezione;
- ii. pur in presenza di una manifestazione d'interesse di un COINVESTITORE, la pre-selezione abbia avuto esito negativo.

LAZIO INNOVA:

- nel caso sub i. avvia una ricerca di potenziali COINVESTITORI interessati, procedendo all'archiviazione della richiesta laddove nessuno dei COINVESTITORI che sono stati contattati da LAZIO INNOVA, entro 30 giorni dalla richiesta, presenti una manifestazione di interesse (ancorché non vincolante) a valutare l'investimento congiunto nell'IMPRESA TARGET.
- nel caso sub ii. indica le motivazioni che determinano la non perseguibilità dell'investimento e l'Organismo Deliberante si esprime sulla prosecuzione della valutazione o sull'archiviazione della richiesta.

L'Organismo Deliberante assume le proprie decisioni riguardo gli investimenti con le modalità specificate all'art. 3.2 sulla base della relazione istruttorio predisposta da LAZIO INNOVA, indicando:

- l'ammissibilità dell'intervento, o la sua esclusione specificandone i motivi;
- l'importo complessivo dell'intervento;
- gli strumenti finanziari da utilizzare con la relativa suddivisione;
- le eventuali condizioni vincolanti e/o sospensive dell'intervento.

La delibera dell'Organismo Deliberante è subordinata, in ogni caso, alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità nel FONDO da parte di LAZIO INNOVA.

LAZIO INNOVA, sulla base delle delibere assunte dall'Organismo Deliberante, provvede a trasmettere una comunicazione formale alle imprese richiedenti ai recapiti indicati nel modulo di richiesta.

In caso di delibera favorevole, LAZIO INNOVA si attiva, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni alle IMPRESE TARGET oggetto di delibera favorevole dell'Organismo Deliberante, verso gli altri COINVESTITORI iscritti nell'Elenco tra quelli che hanno espresso interesse per IMPRESE TARGET rientranti nel medesimo settore e range di investimento al fine di verificare l'interesse all'investimento da parte di terzi COINVESTITORI a condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti più favorevoli per il FONDO.

Le modalità di tale procedura (la "procedura migliorativa") sono le seguenti:

1. LAZIO INNOVA sottopone a tutti i COINVESTITORI come sopra indicati, via e-mail inviata agli indirizzi forniti nel modulo di iscrizione all'Elenco, un "blind profile" dell'operazione oggetto della delibera favorevole dell'Organismo Deliberante. Il "blind profile", è un documento sintetico che riporta in forma anonima - allo scopo di tutelare le informazioni fornite dalle IMPRESE TARGET e dai COINVESTITORI - i seguenti contenuti minimi:
 - a. una sintetica descrizione del core business dell'IMPRESA TARGET, del mercato di riferimento, delle previsioni economiche a 3 e 5 anni relative a Fatturato e Ebitda;
 - b. l'investimento deliberato, la ripartizione tra FONDO e COINVESTITORI e le altre condizioni vincolanti fissate dall'Organismo Deliberante;
 - c. le condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti a favore dei COINVESTITORI previste dalla delibera;
2. i COINVESTITORI interessati ad aderire all'operazione proposta e disponibili ad offrire condizioni di ripartizione asimmetrica dei profitti più favorevoli per il FONDO rispetto a quelle previste dalla delibera, devono inviare entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di LAZIO INNOVA, una formale manifestazione di interesse (non vincolante) a presentare un'offerta di investimento migliorativa a fronte di maggiori informazioni;
3. LAZIO INNOVA provvede a fornire ai COINVESTITORI interessati, previa sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza, il business plan e la relativa istruttoria;
4. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della documentazione da parte di LAZIO INNOVA, il COINVESTITORE, qualora interessato, deve inviare una formale offerta di investimento (vincolante) per l'intero ammontare della quota privata, alle medesime condizioni deliberate dall'Organismo Deliberante, ad eccezione delle condizioni di ripartizione asimmetrica dei proventi, che devono essere più favorevoli per il FONDO in termini di riduzione del valore K;
5. LAZIO INNOVA all'esito della procedura di cui sopra, procede:
 - a. nel caso in cui nessun COINVESTITORE formalizzi un interesse nel senso indicato al punto 4 che precede, all'avvio delle negoziazioni per l'attuazione della delibera con i COINVESTITORI originariamente individuati;
 - b. nel caso in cui almeno un COINVESTITORE formalizzi un interesse nel senso indicato al punto 4 che precede, a comunicare all'IMPRESA TARGET ed ai COINVESTITORI originari l'offerta dei nuovi COINVESTITORI;
6. nel caso di cui alla lettera b) del punto 5, l'IMPRESA TARGET deve comunicare entro 10 (dieci) giorni lavorativi a LAZIO INNOVA se intende:
 - a. procedere all'investimento con i COINVESTITORI già individuati nella delibera laddove questi accettino le condizioni più favorevoli di ripartizione asimmetrica per il FONDO; e/o
 - b. procedere all'investimento con i nuovi COINVESTITORI interessati.

In assenza di comunicazioni entro il termine di cui al punto 6, l'IMPRESA TARGET si intende rinunciataria.

In caso di delibera favorevole e nei limiti fissati dalla stessa e, se del caso, dalla suddetta procedura migliorativa, LAZIO INNOVA si attiva con i COINVESTITORI per concordare e stipulare tutti gli atti (patti parasociali ed altri accordi/contratti) necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni, procedendo alla conseguente erogazione dei fondi sulla base di tali atti e verifiche. Nell'espletamento di tali attività la LAZIO INNOVA ha il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano il FONDO e di perseguirne gli interessi, ricercando al contempo una tutela delle parti più deboli, ossia le imprese richiedenti.

L'intervento, salvo eccezioni indicate nelle condizioni di attuazione ovvero proroghe concesse dall'Organismo Deliberante, deve comunque essere attuato entro 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'IMPRESA TARGET, con una tolleranza massima di 30 giorni. Oltre tale

termine l'Organismo Deliberante deve nuovamente esprimersi previo aggiornamento dell'Istruttoria da parte di LAZIO INNOVA ed una nuova manifestazione di interesse vincolante dei COINVESTITORI.

3.4. Criteri di valutazione

Le IMPRESE TARGET a cui il FONDO si rivolge devono avere i requisiti e presentare progetti imprenditoriali conformi alle previsioni del presente STATUTO.

Il FONDO valuta la profittabilità dell'iniziativa tenendo conto dell'effettivo interesse del COINVESTITORE, ma anche altri elementi quali:

- la percorribilità finanziaria e tecnica dell'iniziativa;
- la congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto;
- il grado di innovatività del progetto in termini di rilevanza scientifica e/o tecnica, capacità di generare nuova conoscenza o applicare conoscenze esistenti in modo innovativo;
- la capacità della struttura organizzativa e manageriale (esistente o prevista) di garantire a priori un efficace perseguimento degli obiettivi e dei programmi di sviluppo presentati;
- la rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento;
- la capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
- la ricaduta diretta ed indiretta sul sistema produttivo locale;
- l'incremento e la qualificazione (o riqualificazione) dell'occupazione attesa.

Nelle proprie strategie di investimento il FONDO, inoltre, favorisce la presentazione di proposte di investimento da parte di soggetti Industriali ed Istituzionali, quali Università, Centri di ricerca, aggregazioni e reti di PMI.

Le scelte d'investimento sono in ogni caso basate su criteri commerciali ed orientate al profitto per effetto della delega delle funzioni manageriali e delle decisioni che impattano sulla redditività del FONDO ai membri indipendenti dell'Organismo Deliberante, remunerati prevalentemente in base ai risultati finanziari del FONDO.

3.5. Governance delle partecipazioni acquisite dal FONDO

Al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione delle partecipazioni del FONDO, la LAZIO INNOVA stipula accordi (pattuizioni parasociali, accordi di investimento, norme statutarie o altro) con la proprietà della partecipata ed i COINVESTITORI, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento del FONDO favorendone le prospettive di smobilizzo in coerenza con quanto stabilito dall'Organismo deliberante.

Tra gli altri aspetti, tali accordi regolano:

- vincoli a mutamenti della compagine sociale;
- vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo;
- controllo dell'operato dell'organismo amministrativo e dell'andamento gestionale;
- la predeterminazione delle modalità di disinvestimento, tra quelle previste dal FONDO.

La gestione della partecipazione da parte della LAZIO INNOVA avviene attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata (oltreché con i COINVESTITORI) basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevede, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:

- il management ha la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
- il management tiene costantemente aggiornato il FONDO sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;
- LAZIO INNOVA può partecipare con dipendenti propri agli organi sociali privilegiando gli organismi di controllo (Collegio Sindacale) a quelli gestionali (Consiglio d'Amministrazione);
- LAZIO INNOVA fornisce, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari, e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali;
- LAZIO INNOVA ed il COINVESTITORE possono di comune accordo designare una Società di Revisione per la certificazione dei bilanci della partecipata.

La LAZIO INNOVA provvede all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante il FONDO.

3.6. Strategie di uscita

Le possibili/più probabili modalità di uscita del FONDO da ciascuna delle partecipazioni devono essere previste nelle rispettive delibere di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica condivisa con i COINVESTITORI.

Le strategie di uscita devono essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con i COINVESTITORI e le imprese target e/o i soci delle medesime.

Le modalità di disinvestimento devono essere tese a massimizzare il rendimento del FONDO stesso in un'ottica di mercato, comunque preservando nelle proprie scelte la continuità aziendale dell'impresa partecipata e le sue prospettive di sviluppo e gli eventuali privilegi a favore dei COINVESTITORI.

Tali modalità sono definite negli accordi parasociali e/o contratti di investimento, e possono prevedere una o più delle seguenti fattispecie:

- cessione della quota detenuta dal FONDO (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) ad altri Investitori Istituzionali;
- vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione della Società in mercati regolamentati (IPO – Initial Public Offering);
- trade sale, ovvero cessione delle quote a soggetti terzi industriali o privati (ovvero dell'intero capitale in accordo con i soggetti già soci della partecipata) interessati allo sviluppo dell'iniziativa;
- cessione delle quote ai soci della società partecipata, quale strumento residuale per permettere al FONDO l'uscita entro il limite temporale di investimento in assenza di migliori opportunità di mercato;
- write – off, parziale o totale, della partecipazione in caso di non recuperabilità dell'investimento.

TITOLO IV – CONSISTENZA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

4.1. Ammontare e natura giuridica del FONDO

Il FONDO è costituito dalle sole risorse pubbliche di Euro 24.000.000,00 pari agli apporti previsti dall'Attività I.3 del POR FESR.

Tale somma è conferita dalla Regione Lazio a LAZIO INNOVA entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione della notifica da parte degli organismi comunitari competenti.

Il Fondo è ascritto da LAZIO INNOVA tra le passività dello stato patrimoniale del proprio bilancio di esercizio nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione del Fondo.

Il FONDO non ha personalità giuridica, non contribuisce a costituire il patrimonio netto di LAZIO INNOVA e non è aggredibile dai suoi terzi creditori.

Il Fondo è separato rispetto alla contabilità di LAZIO INNOVA ed è vincolato all'esecuzione dell'Attività I.3 del POR FESR come definita dal presente STATUTO, dalla normativa ivi richiamata e dagli atti convenzionali tra Regione Lazio e LAZIO INNOVA.

4.2. Movimentazione del FONDO

La movimentazione del Fondo è regolata da contabilità separata rispetto alle altre attività di LAZIO INNOVA e agli altri fondi da essa gestiti e concentrata su un conto corrente dedicato. Al FONDO sono imputate le somme rimborsate dalle IMPRESE TARGET imputabili agli strumenti finanziari aventi natura di debito ancorchè sotto forma di quasi-equity.

Il FONDO ha carattere rotativo e può incrementarsi per le seguenti cause:

- nuovi conferimenti da parte di soggetti pubblici, previo espletamento della procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 4 del Reg. (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 ove l'incremento porti gli apporti a superare i 24 Milioni di euro;
- accertamento delle plusvalenze come previsto nel successivo art. 4.5.1;

- accertamento di altri proventi d'esercizio come previsto nel successivo art. 4.5.2;

Il FONDO può decrementarsi per le seguenti cause:

- accertamento delle minusvalenze come previsto nel successivo art. 4.4.1;
- accertamento di altri oneri a carico del FONDO come previsto nei successivi art. 4.4.2 e 4.4.3;
- rimborso al Programma Operativo entro la chiusura finale del POR FESR Lazio, delle somme non investite in conformità alle previsioni dell'art. 78, comma 6, del Reg. (CE) 1083/06;

Dopo il termine dell'Investment Period, la Regione Lazio può richiedere a LAZIO INNOVA di restituire anticipatamente le risorse del FONDO non investite né impegnate a favore di imprese assegnatarie dall'Organismo Deliberante,

Le somme rimborsate alla Regione Lazio, come quelle rivenienti dalla liquidazione del FONDO stesso, sono destinate a favore di progetti delle piccole e medie imprese in conformità con le previsioni dell'art. 78 del Reg. (CE) 1083/06.

4.3. Contabilità del FONDO

Il FONDO ha una propria contabilità dedicata che è tenuta da LAZIO INNOVA e è separata dagli altri conti di LAZIO INNOVA stessa ed in ossequio alle disposizioni normative vigenti ed alla migliore prassi prevista dai principi contabili nazionali. In tale contabilità confluiscono tutti i rimborsi, i proventi e gli oneri di cui ai successivi artt. 4.4 e 4.5.

LAZIO INNOVA, in ottemperanza alle disposizioni di legge, inserisce le relative partite al FONDO (investimenti, crediti, debiti, ecc.) nel proprio Bilancio d'Esercizio, mantenendo, tuttavia, la separazione contabile di tali partite dalle restanti voci del Bilancio d'Esercizio della LAZIO INNOVA stessa.

I documenti contabili sono oggetto di certificazione da parte di una primaria società di revisione.

Il valore complessivo netto del FONDO è la risultante del FONDO inizialmente sottoscritto e versato dai fondi pubblici del POR FESR 2007/2013, incrementato dei proventi di gestione, al netto degli oneri di gestione, di cui ai precedenti artt. 4.4 e 4.5.

I criteri di valutazione sono convenzionalmente ispirati ai principi contabili nazionali per la redazione del bilancio ordinario d'esercizio utilizzati dalla LAZIO INNOVA.

La valutazione è effettuata da LAZIO INNOVA in sede di approvazione del bilancio annuale d'esercizio.

Tuttavia, qualora le circostanze lo rendano opportuno, l'Organismo Deliberante può richiedere ad esperti indipendenti di effettuare la determinazione del valore economico del FONDO riferito ad una determinata data, determinazione effettuata secondo i principi di valutazione di azienda universalmente applicati nella prassi. Le spese della relativa valutazione sono a carico del FONDO stesso.

Il valore del FONDO è comunicato alla Regione Lazio, con cadenza annuale.

Qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, la comunicazione di detto valore sia stata sospesa, LAZIO INNOVA informa la Regione Lazio, provvedendo appena possibile alla sua comunicazione.

4.4. Oneri della gestione

4.4.1. Minusvalenze e svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipate

Si considerano a decremento del FONDO le minusvalenze relative e le svalutazioni relative agli strumenti finanziari sottoscritti dal FONDO, anche se non realizzati monetariamente, che devono anche tener conto delle eventuali forme di ripartizione asimmetrica dei proventi accordate ai COINVESTITORI nelle singole operazioni ai sensi dell'art. 2.3.

Le svalutazioni sono adottate in sede di rendicontazione annuale in base alle migliori prassi contabili.

4.4.2. Altri oneri

Si intendono a carico del FONDO gli oneri sostenuti in relazione ai seguenti aspetti:

- eventuali commissioni e premi da corrispondere, inerenti l'esercizio di opzioni a valere sulle azioni e/o sui prestiti obbligazionari convertibili in azioni o altri strumenti di quasi equity;
- minusvalenze, commissioni, ecc., connessi al temporaneo investimento delle disponibilità monetarie in attività finanziarie;
- tutti gli oneri relativi alla banca depositaria;
- oneri di liquidazione.

4.4.3. *Costi relativi alle attività di gestione*

Per l'attività di gestione del FONDO spetta alla LAZIO INNOVA un compenso stabilito nella Convenzione con la Regione Lazio in conformità con le previsioni dell'art. 43, comma 4 del Reg. (CE) 1828/06 e ss.mm.ii..

4.5. **Proventi della gestione**

4.5.1. *Plusvalenze di immobilizzazioni finanziarie relative alle società partecipate*

Si considerano a beneficio ed incremento del FONDO le plusvalenze relative alle partecipazioni detenute ed agli strumenti finanziari detenuti nelle aziende partecipate, che devono tuttavia tener conto delle eventuali forme di privilegio formalmente accordate ai COINVESTITORI nei singoli investimenti.

4.5.2. *Altri proventi di gestione*

Si considerano a beneficio ed incremento del FONDO, tenendo conto degli eventuali privilegi dei COINVESTITORI, i proventi realizzati in relazione ai seguenti aspetti:

- interessi attivi e commissioni inerenti gli altri strumenti di quasi equity;
- dividendi e distribuzioni di riserve erogati dalle aziende partecipate;
- altri eventuali compensi e premi inerenti l'esercizio di opzioni a valere sulle azioni e/o su altri strumenti di quasi equity delle imprese partecipate;
- interessi attivi, premi, ecc. derivanti dall'impiego temporaneo delle disponibilità monetarie in attività finanziarie;
- ogni altro eventuale provento inerente il FONDO o le partecipazioni.

4.6. **Liquidazione del FONDO**

4.6.1. *Cause di liquidazione*

La liquidazione del FONDO ha luogo alla scadenza del termine di durata del medesimo, indicata all'art. 1.7, ovvero di quella coincidente con l'eventuale proroga concessa.

Il FONDO può essere liquidato anche prima di tale data, nei seguenti casi:

- scioglimento della LAZIO INNOVA qualora non si sia proceduto alla sua sostituzione;
- rinuncia motivata e per giusta causa, da parte della LAZIO INNOVA, all'attività di gestione del FONDO;
- delibera formale della Regione Lazio o degli Organismi Comunitari competenti, in presenza di una giusta causa;
- completamento delle operazioni di disinvestimento relative a tutte le società in portafoglio prima del termine di durata del FONDO.

La liquidazione del FONDO viene deliberata dall'Organo Amministrativo della LAZIO INNOVA, previa positiva delibera dell'Organismo Deliberante e comunicata alla Regione Lazio.

4.6.2. *Risultato della gestione del FONDO*

Il risultato della gestione del FONDO è espresso dal confronto fra la consistenza iniziale del medesimo e l'ammontare del suo attivo netto calcolato in sede di liquidazione, dedotti gli eventuali rimborsi parziali in precedenza effettuati da LAZIO INNOVA alla Regione Lazio o di trasferimenti ad altri strumenti eseguiti su indicazione della stessa.

Il valore complessivo netto di liquidazione del FONDO è stabilito con i medesimi criteri fissati per la valutazione del FONDO stesso.

4.6.3. Attività di liquidazione e rendicontazione

La liquidazione del FONDO si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni applicabili in tema di fondi chiusi d'investimento e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento e sono sospesi i rimborsi parziali;
- la LAZIO INNOVA provvede a liquidare l'attivo del FONDO nell'interesse della Regione Lazio, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla stessa LAZIO INNOVA, approvato dall'Organismo Deliberante e portata a conoscenza della Regione Lazio.
- la LAZIO INNOVA redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto annuale, ove applicabili, e indicando il l'importo finale da liquidare;
- la società di revisione provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che è fissato nel rispetto della norme previste nella Convenzione con la Regione Lazio, viene inviato alla Regione Lazio.

4.6.4. Rimborso finale del FONDO

Successivamente alla liquidazione del FONDO, LAZIO INNOVA retrocede alla Regione Lazio tutte le somme che residuano dalla liquidazione del FONDO come risultanti dal rendiconto finale di liquidazione.

La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della LAZIO INNOVA, al rimborso di dette somme.

La procedura di liquidazione del FONDO si conclude con la comunicazione alla Regione Lazio dell'avvenuto rimborso di tali somme.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 Modifiche del Regolamento

Il presente STATUTO può essere modificato esclusivamente sulla base di un nuovo accordo che faccia esplicitamente riferimento al presente STATUTO.

5.2 Comunicazioni alla Regione Lazio

Le comunicazioni da inviare alla Regione Lazio, ove non diversamente specificato, si intendono da inviare congiuntamente alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Responsabile della Gestione dell'Attività I.3, e all'Autorità di Gestione del POR FESR.

5.3 Disposizioni Legislative

Per tutti gli aspetti non specificamente regolati dal presente STATUTO, si fa riferimento alla Convenzione tra Regione Lazio e LAZIO INNOVA per la gestione del FONDO e alle disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali del Lazio.